

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2818}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FLATI, SARLI, PAPIRO, DI LAURO, BARZOTTI, CORNELI, BILOTTI, TORTO, SPESSOTTO, GIORDANO, RUGGIERO, FERRARESI, IOVINO, TERZONI, PERANTONI, CARABETTA, IORIO, DEL MONACO, GRIPPA, TESTAMENTO, DE LORENZIS, ZOLEZZI, MARTINCIGLIO, CANCELLERI, DE CARLO, CATALDI, GRIMALDI, MANZO, DAGA, DEIANA, FARO, SCANU, GIARRIZZO, ALAIMO, SAITTA, CORDA, SIRAGUSA, DONNO, OLGIATI, CURRÒ, VILLANI, NAPPI, BUOMPANE, GABRIELE LORENZONI, MISITI, PARENTELA, LOVECCHIO, D'ORSO, TRANO, SURIANO, TERMINI, APRILE, ROMANIELLO, SODANO

Modifiche alla legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di animali di affezione e di prevenzione del randagismo

Presentata il 7 dicembre 2020

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende riordinare e modificare la legislazione vigente in materia di animali di affezione, con particolare riferimento ai cani e ai gatti, stabilita dalla legge 14 agosto 1991, n. 281.

Come noto, nonostante gli interventi del legislatore, ancora oggi si riscontra una lacunosa e non uniforme applicazione della citata legge nel territorio nazionale. Questa situazione è dovuta alla frammentarietà della materia che, negli anni, è stata oggetto

di diversi accordi tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali e di ulteriori interventi legislativi che l'hanno resa poco organica e non incisiva e come tale non idonea a garantire la tutela degli animali di affezione. Infatti, per quanto consta, non si è sufficientemente operato per promuovere iniziative volte a garantire l'adeguato rispetto della vita animale e la difesa del suo *habitat* nonché la tutela degli animali di affezione e il contrasto del randagismo anche attraverso la realizzazione di perio-

diche campagne per la sterilizzazione di cani e di gatti e per la loro adozione.

Questo ha comportato, e tuttora comporta, una serie di problemi tra i quali quelli più comuni e sentiti riguardano l'abbandono degli animali, i canili cosiddetti « *lager* », la mala gestione e la non corretta realizzazione delle strutture che dovrebbero assicurare una dignitosa esistenza agli animali, il loro mancato censimento, la mancanza di un sistema sanzionatorio adeguato e l'impossibilità di identificare con esattezza i soggetti che si sono resi responsabili di atti di violenza contro gli animali al fine di escluderli da qualsiasi attività legata agli stessi, compresa la possibilità di adottarli.

Si ritiene, pertanto, necessario intervenire sulla normativa in vigore al fine di introdurre delle regole chiare e precise per renderla più completa e idonea a garantire e a salvaguardare gli animali di affezione, con particolare riferimento ai cani e ai gatti.

A tale scopo si è fissato il principio che riconosce a tutti gli animali lo *status* di esseri senzienti, con il conseguente obbligo da parte dello Stato di tutelare il loro diritto al benessere e le loro caratteristiche biologiche ed etologiche.

Il riconoscimento di tale *status* comporta inevitabilmente una serie di tutele in favore degli animali che la presente proposta di legge intende assicurare, in particolare per quelli di affezione:

1) garantendo il loro diritto alla vita e introducendo il divieto di sopprimerli a meno che non siano gravemente malati o incurabili e comunque sempre dopo che tale patologia sia stata diagnosticata e certificata dal medico veterinario;

2) introducendo l'obbligo, per le autorità competenti, di effettuare campagne di informazione, di sensibilizzazione e di promozione delle adozioni nonché di prevenzione del randagismo;

3) prevedendo un efficiente controllo della popolazione dei cani e dei gatti e il loro censimento, attraverso il riordino dell'anagrafe canina e felina e il relativo obbligo di iscrizione, previa applicazione del

microchip. Ciò consente anche il rilascio del libretto d'identità « zampa amica », utile non solo a identificare l'animale, ma anche a conoscere la sua storia e le eventuali patologie dalle quali lo stesso potrebbe essere affetto;

4) istituendo un apposito elenco contenente i nominativi di coloro che si siano resi responsabili di atti di violenza e maltrattamento nei confronti degli animali e che abbiano posto in essere una condotta in contrasto con le disposizioni che disciplinano la loro tutela, comprese le nuove disposizioni introdotte dalla presente proposta di legge, e prevedendo - come conseguenza - una serie di divieti e di preclusioni per tutte le attività che coinvolgono, direttamente e indirettamente, gli animali stessi;

5) prevedendo un più incisivo ruolo delle regioni mediante l'adozione di un programma triennale degli interventi di controllo demografico sulla popolazione animale, di sterilizzazione e di prevenzione del randagismo, nonché la predisposizione di un rendiconto annuale sul riparto dei fondi di provenienza statale, sul loro utilizzo e sugli obiettivi raggiunti;

6) attribuendo ai comuni una maggiore partecipazione in ordine all'attuazione di piani di controllo delle nascite degli animali, anche attraverso la sterilizzazione, alla gestione dei canili e dei gattili, all'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla tutela e al benessere degli animali presenti nel territorio, anche se accuditi od ospitati da privati, mediante la predisposizione di tutte le azioni amministrative volte ad assicurare il ricovero, la custodia, il mantenimento e l'erogazione delle cure necessarie, al risanamento dei canili e dei gattili e alla realizzazione di oasi rifugio, nonché alla verifica della regolarità amministrativa, contabile e gestionale delle strutture di ricovero per animali presenti nel territorio;

7) assicurando la presenza di personale competente all'interno delle strutture di ricovero degli animali e prevedendo dei requisiti tecnici minimi indispensabili che

le stesse devono rispettare al fine di garantire buone condizioni di vita e adeguate norme igienico-sanitarie nonché di soddisfare le esigenze psico-fisiche, etologiche e sanitarie degli animali;

8) consentendo sempre il libero accesso alle strutture che ospitano i cani e i gatti ai volontari e ai rappresentanti delle associazioni animaliste e zoofile ricono-

sciute, per le attività di promozione delle adozioni, di vigilanza e controllo, nonché di cura del benessere degli animali;

9) stabilendo un adeguato sistema di vigilanza che preveda ispezioni presso le strutture di ospitalità degli animali e l'irrogazione di sanzioni nel caso di violazioni della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Alla legge 14 agosto 1991, n. 281, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Art. 1. — (*Principi generali*) — 1. Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali e la cultura del loro rispetto, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti, la zooerastia e il loro abbandono, e mira a favorire la corretta convivenza tra uomo e animale, anche al fine di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

2. Agli animali è riconosciuto lo *status* di esseri senzienti dotati di implicita dignità ed è garantito il diritto al benessere e alla tutela delle loro caratteristiche biologiche ed etologiche.

3. Lo Stato promuove la prevenzione e la lotta al randagismo, tutelando gli animali di affezione, compresi quelli randagi, vaganti o liberi »;

b) l'articolo 2 è sostituito dai seguenti:

« Art. 2. — (*Trattamento dei cani e dei gatti*) — 1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite è effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, attraverso un efficiente servizio di sterilizzazione. I proprietari o i detentori di cani o di gatti possono, discrezionalmente e a proprie spese, ricorrere agli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati.

2. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui all'articolo 4, comma 1, terzo periodo, non possono essere soppressi, fatto salvo quanto previsto dal comma 6 del presente articolo.

3. I cani, compresi quelli vaganti ritrovati, catturati o provenienti dalle strutture

di cui all'articolo 4, comma 1, terzo periodo, non possono essere destinati alla sperimentazione.

4. I cani vaganti catturati sono ospitati nelle strutture di cui all'articolo 4, comma 1, terzo periodo, e, se regolarmente tatuati o muniti di *microchip*, sono affidati nuovamente, entro il termine di cinque giorni, al proprietario o detentore, se individuato.

5. I cani vaganti non tatuati e non muniti di *microchip* catturati, nonché i cani ospitati presso le strutture di cui all'articolo 4, comma 1, terzo periodo, devono essere muniti di *microchip*. Se non reclamati entro il termine di sessanta giorni ovvero, nel caso di cui al comma 4 del presente articolo, se non sia stato possibile individuare il proprietario o il detentore o questi non abbia provveduto al ritiro dell'animale, possono essere ceduti a privati, il cui nominativo non sia inserito nell'elenco di cui all'articolo 2-*quater*, comma 1, o ad associazioni protezioniste che diano garanzie di buon trattamento, previo trattamento profilattico contro l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili proprie della specie.

6. I cani, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati o incurabili e comunque dopo che la loro patologia sia stata diagnosticata e certificata dal medico veterinario.

7. È vietato a chiunque maltrattare i cani e i gatti, compresi quelli che vivono in libertà e i randagi.

8. I gatti che vivono in libertà o nelle colonie feline sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio, muniti di *microchip*, iscritti all'anagrafe canina e felina nazionale di cui all'articolo 2-*ter* e riammessi nel loro gruppo.

9. I gatti che vivono in libertà possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, soltanto se gravemente malati o incurabili ad opera di medici veterinari e comunque dopo che la loro patologia sia

stata diagnosticata e certificata dal medico veterinario.

10. I gatti, compresi quelli liberi, vaganti, randagi o comunque provenienti dalle strutture di cui all'articolo 4, comma 1, terzo periodo, non possono essere destinati alla sperimentazione.

11. Gli enti e le associazioni protezioniste riconosciuti e i privati che dimostrino di avere i requisiti indispensabili per prestare le necessarie cure e per garantire adeguate condizioni di vita, purché non inseriti nell'elenco di cui all'articolo 2-*quater*, comma 1, possono, d'intesa con le aziende sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

12. I gatti ospitati presso le strutture di cui all'articolo 4, comma 1, terzo periodo, possono essere ceduti a privati, non inseriti nell'elenco di cui all'articolo 2-*quater*, comma 1, o ad associazioni protezioniste che diano garanzie di buon trattamento, previo accertamento e trattamento delle malattie trasmissibili. I gatti vaganti muniti di *microchip*, non ospitati nelle strutture di cui all'articolo 4, comma 1, terzo periodo, e non appartenenti a una colonia felina, sono affidati, entro il termine di cinque giorni, al proprietario o detentore, se individuato. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni del comma 5 del presente articolo.

13. Gli enti e le associazioni protezioniste riconosciuti possono gestire le strutture di cui all'articolo 4, comma 1, terzo periodo, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale.

14. Le strutture di cui all'articolo 4, comma 1, terzo periodo, possono tenere in custodia a pagamento i cani e i gatti di proprietà di terzi, assicurandone la salute e il benessere anche mediante la previsione di adeguati strumenti per evitare il contagio di malattie trasmissibili e la prestazione del servizio di pronto soccorso.

Art. 2-*bis*. — (Sterilizzazione) — 1. È fatto obbligo ai sindaci di realizzare campagne di informazione, di sensibilizzazione e di promozione delle adozioni degli animali di

affezione, di prevenzione del randagismo e di iscrizione all'anagrafe canina e felina nazionale di cui all'articolo 2-ter.

2. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ospitati a titolo non temporaneo nelle strutture di cui all'articolo 4, comma 1, terzo periodo, non reclamati dal proprietario o detentore nel termine di cui all'articolo 2, comma 5, prima di essere affidati, adottati o trasferiti presso rifugi o ricoveri devono essere sterilizzati, dopo il compimento di quattro mesi di vita, salvo che vi siano controindicazioni di natura sanitaria certificate dal medico veterinario. La disposizione del presente comma si applica anche ai gatti vaganti e liberi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 8.

3. Chiunque detenga a titolo qualificato un cane o un gatto deve munirlo di *microchip*, iscriverlo all'anagrafe canina e felina nazionale di cui all'articolo 2-ter, entro il termine di cui al medesimo articolo 2-ter, comma 2, e adottare ogni misura atta a controllare l'attività riproduttiva dell'animale, anche attraverso la sterilizzazione chirurgica. Il servizio di sterilizzazione è assicurato, nel rispetto della salute dell'animale, dalle aziende sanitarie locali competenti e dai medici veterinari privati accreditati, garantendo anche, in caso di necessità dopo un intervento chirurgico, la possibilità di ricoverare l'animale operato.

4. Sono considerati allevatori amatoriali tutti coloro che detengono a titolo qualificato o sono proprietari almeno di un maschio e di una femmina di cane o di gatto non sterilizzati; tali soggetti, fino a quando non provvedano alla sterilizzazione almeno degli animali appartenenti allo stesso sesso, sono tenuti agli adempimenti tributari previsti per coloro che esercitano attività di allevamento autorizzate.

5. Chiunque eserciti un'attività di allevamento autorizzata o, comunque, detenga a titolo qualificato uno o più cani o gatti non sterilizzati ha l'obbligo, fino a quando non provvede alla sterilizzazione, di controllare l'attività riproduttiva dei medesimi e di garantire il benessere dei riproduttori e delle cucciolate. Il proprietario, il detentore qualificato o l'allevatore di cani o gatti

non sterilizzati ha l'obbligo di denunciare ogni cucciolata, entro trenta giorni dall'evento, all'azienda sanitaria locale territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'articolo 2-ter, indicando la razza e il numero dei cuccioli. Inoltre, ha l'obbligo di provvedere al benessere, al mantenimento e al sostentamento dei cuccioli, essendo responsabile del loro collocamento e del loro mantenimento fino al loro eventuale affidamento a terzi e non potendo ricorrere alle strutture pubbliche e a quelle gestite dalle organizzazioni di volontariato, fatte salve specifiche e conclamate esigenze accertate dal medico veterinario non dovute a sua colpa.

Art. 2-ter. — (*Anagrafe canina e felina nazionale*) — 1. Presso il Ministero della salute è istituita e tenuta l'anagrafe canina e felina nazionale. Il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, mediante proprio decreto un regolamento recante le modalità per l'inserimento diretto nell'anagrafe canina e felina nazionale dei dati raccolti dalle aziende sanitarie locali e dai medici veterinari.

2. I proprietari e i detentori qualificati di cani e di gatti, compresi gli allevatori autorizzati, devono dichiarare, tramite l'iscrizione all'anagrafe canina e felina nazionale, il possesso del proprio animale entro trenta giorni dalla nascita o dall'inizio della detenzione. Ai fini di tale iscrizione, i medesimi soggetti possono rivolgersi anche a medici veterinari liberi professionisti accreditati presso i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, affinché questi vi provvedano.

3. L'iscrizione all'anagrafe canina e felina nazionale è gratuita.

4. Al momento dell'iscrizione all'anagrafe canina e felina nazionale, l'azienda sanitaria locale competente per territorio rilascia, anche in modalità telematica, il libretto d'identità "zampa amica" nel quale sono inseriti i dati anagrafici dei soggetti di cui al comma 2, primo periodo e i dati

anagrafici e identificativi dell'animale e nel quale sono successivamente annotate tutte le informazioni che lo riguardano relative alla sterilizzazione, alle vaccinazioni effettuate, alle eventuali patologie, al decesso e allo smarrimento. Il rilascio del libretto è condizione necessaria per ottenere il passaporto dell'animale, la cui richiesta può essere presentata alle aziende sanitarie locali competenti per territorio.

5. È fatto obbligo ai titolari di attività commerciali nonché a chiunque venda un cane o un gatto di comunicare i dati relativi alla vendita dell'animale all'azienda sanitaria locale del luogo in cui risiede l'acquirente o, qualora questo non coincida con il proprietario, del luogo in cui risiede il proprietario effettivo.

6. Qualsiasi tipo di vendita di animali deve avvenire previa applicazione del *microchip* ed esclusivamente con pagamenti tracciabili. Qualora la vendita sia effettuata *on line* è fatto, altresì, obbligo al venditore di specificare nell'annuncio il codice identificativo del *microchip* dell'animale.

7. In caso di decesso del cane o del gatto, il proprietario o detentore, anche tramite medici veterinari liberi professionisti accreditati presso i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, deve comunicare l'evento, entro dieci giorni, all'anagrafe canina e felina nazionale. In caso di smarrimento dell'animale, il proprietario o detentore è tenuto a comunicare, entro quarantotto ore, tale evento alle autorità locali e all'azienda sanitaria locale competente per territorio.

8. Allo scopo di fornire un aggiornato quadro conoscitivo sulla reale consistenza della popolazione canina e felina, i dati contenuti nell'anagrafe canina e felina nazionale sono liberamente e gratuitamente accessibili da parte delle aziende sanitarie locali, delle regioni e delle autorità competenti.

Art. 2-*quater*. — (*Elenco dei responsabili di atti di violenza e maltrattamento nei confronti degli animali*) — 1. Presso il Ministero della salute è istituito un elenco nel quale sono annotate le generalità di coloro che si sono resi responsabili di atti di

violenza, crudeltà, maltrattamento, zooerastia e abbandono nei confronti degli animali. L'elenco è aggiornato, sulla base dei dati trasmessi dalle autorità competenti, con cadenza bimestrale, per quanto concerne coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per violazioni della presente legge, delle disposizioni del codice penale e delle altre disposizioni vigenti che disciplinano la tutela degli animali.

2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 può essere revocata solo a seguito di una sentenza di assoluzione.

3. Nell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo sono annotate le generalità di coloro che, a seguito delle ispezioni effettuate ai sensi dell'articolo 4-*quater*, sono ritenuti responsabili del mancato rispetto di quanto disposto dall'articolo 4-*bis*, comma 3, lettere *c)* e *d)*, commi 5, 6 e 11, e dall'articolo 4-*ter*, commi 2, 3, lettera *c)*, e 4, limitatamente a quanto disposto dai commi 5, 6 e 11 dell'articolo 4-*bis*. In un'apposita sezione dell'elenco sono, altresì, annotate le generalità di coloro che, a seguito delle ispezioni di cui all'articolo 4-*quater*, sono ritenuti responsabili del mancato rispetto delle disposizioni degli articoli 4-*bis* e 4-*ter* non comprese tra quelle elencate al primo periodo del presente comma.

4. Nell'elenco di cui al comma 1 è annotato, altresì, il nominativo del proprietario o detentore il cui animale ovvero un altro animale a lui riconducibile sia rinvenuto vagante per più di una volta, salvo che non dimostri di aver adottato tutte le cautele necessarie per evitare la fuga e la dispersione dell'animale.

5. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 determina l'impossibilità di conseguire la consegna dell'animale nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 12 dell'articolo 2, nonché di adottare in futuro o, comunque, di essere affidatario o di acquistare cani o gatti, ovvero di far parte di associazioni che tutelano gli animali o che gestiscono strutture di accoglienza e di ricovero per essi.

6. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con regolamento adottato mediante decreto del Ministro della salute, di concerto con il Mi-

nistro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione »;

c) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« Art. 3. — (*Competenze delle regioni*) —

1. Le regioni stabiliscono con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità per l'iscrizione all'anagrafe canina e felina nazionale di cui all'articolo 2-ter e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane e del gatto, mediante l'applicazione di un *micro-chip* conforme alle norme ISO.

2. Le regioni provvedono, con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad adeguarsi ai criteri per il risanamento dei canili e dei gattili, ove necessario, e a promuovere la realizzazione di oasi rifugio per cani e per gatti. Tali strutture devono garantire buone condizioni di vita e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali. In particolare, i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali e i soggetti di cui all'articolo 4-quater eseguono controlli con cadenza almeno bimensile, accertando che dette strutture garantiscano il mantenimento e la cura dei cani e dei gatti in condizioni tali da soddisfare le loro esigenze psico-fisiche, etologiche e sanitarie. La legge regionale determina, altresì, i criteri e le modalità per l'assegnazione dei fondi e per il riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di loro competenza, in base a un meccanismo premiale che tiene conto:

a) dell'impegno dei comuni a promuovere campagne di educazione e di sensibilizzazione, per le finalità di cui alla presente legge, e a favorire il soccorso degli animali feriti;

b) del numero di adozioni a lungo termine concluse con successo, in proporzione al numero delle strutture esistenti e degli animali ospitati.

3. Le regioni, in accordo con gli altri soggetti preposti, adottano, sentite le asso-

ciazioni animaliste e protezioniste che operano in ambito regionale, un programma triennale degli interventi di controllo demografico degli animali di affezione, di sterilizzazione e di prevenzione del randagismo.

4. Il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti:

a) iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di assicurare il rispetto della vita animale e la difesa del suo *habitat*;

b) corsi di aggiornamento o di formazione per il personale delle regioni, degli enti locali e delle aziende sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente legge nonché per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le aziende sanitarie locali e con gli enti locali;

c) la tutela dei cani e dei gatti e, in generale, degli animali di affezione, nonché il contrasto dei fenomeni dell'abbandono e del randagismo, anche promuovendo periodiche campagne di sterilizzazione dei cani e dei gatti.

5. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, accertate dal servizio veterinario delle aziende sanitarie locali.

6. Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale, le regioni possono destinare una somma non superiore al 25 per cento dei fondi loro assegnati dal decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 8, comma 2. La rimanente somma è assegnata dalla regione agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza, dei quali deve essere dimostrata l'effettiva realizzazione, pena la perdita e la conseguente restituzione dello stesso. I contributi erogati non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle cui sono destinati. Il comune può assegnare le risorse di cui al secondo periodo a strutture individuate attraverso apposite procedure ad evidenza pubblica, le quali devono garantire l'utilizzo delle stesse per le finalità

prescritte a pena di revoca del beneficio; in caso di revoca, il comune assegna, attraverso le modalità di cui al periodo precedente, le medesime risorse ad altre strutture che ne garantiscano l'utilizzo per le stesse finalità.

7. Le strutture decadute dal beneficio del contributo di cui al comma 6 che continuano a operare sono sottoposte a controlli con frequenza minima mensile, al fine di accertare il rispetto dei requisiti di buona gestione e di tutela e cura degli animali custoditi, atti a soddisfare le loro esigenze psico-fisiche, etologiche e sanitarie.

8. Le regioni eseguono controlli periodici, anche di natura contabile, volti a verificare la corretta attuazione della presente legge con particolare riferimento all'utilizzazione dei fondi di provenienza statale e trasmettono al Ministero della salute, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, un rendiconto concernente il riparto dei fondi, il loro utilizzo e gli obiettivi raggiunti. Esse, inoltre, con l'ausilio delle aziende sanitarie locali e delle guardie zoofile, eseguono il controllo sull'osservanza da parte dei comuni dei criteri per il risanamento dei canili e dei gattili comunali e per la realizzazione delle oasi rifugio per cani e per gatti stabiliti dalle regioni stesse ai sensi del comma 2.

9. È, altresì, compito delle regioni assicurare il corretto aggiornamento dell'anagrafe canina e felina nazionale di cui all'articolo 2-ter per quanto di loro competenza.

10. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge e adottano un programma triennale per la realizzazione degli interventi di controllo demografico degli animali di affezione e per la prevenzione del randagismo, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo »;

d) l'articolo 4 è sostituito dai seguenti:

« Art. 4. — (*Competenze dei comuni*) — 1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono prioritariamente ad attuare i piani di controllo demografico degli animali di affezione, nonché i piani di

sterilizzazione e di prevenzione del randagismo, uniformandosi al programma regionale di cui all'articolo 3, comma 3. A tali piani è destinata una quota non inferiore al 60 per cento delle risorse di cui all'articolo 3, comma 6. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono, altresì, al risanamento dei canili e dei gattili comunali esistenti, se necessario, e alla realizzazione di oasi rifugio per i cani e per i gatti, nel rispetto delle disposizioni della presente legge e della legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla regione.

2. I servizi comunali e i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni dell'articolo 2.

3. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono a gestire i canili e i gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati. Devono, in ogni caso, garantire l'esecuzione di efficaci controlli sul rispetto delle disposizioni della presente legge, assicurare l'apertura al pubblico delle strutture di ricovero per animali presenti nel rispettivo territorio e il libero accesso ad esse ai volontari e ai rappresentanti delle associazioni riconosciute per lo svolgimento delle attività di controllo e di cura del benessere degli animali, verificarne la regolarità strutturale, amministrativa, contabile e gestionale, nonché verificare che i loro titolari, gestori e responsabili favoriscano le attività di promozione delle adozioni e, sentito il parere di veterinari comportamentalisti o educatori cinofili, attuino gli affidamenti dei cani e dei gatti. Qualora dai controlli eseguiti emergano irregolarità, la struttura interessata provvede alla regolarizzazione entro il termine di un anno dall'accertamento in caso di irregolarità strutturale ovvero di novanta giorni per tutti gli altri casi, ferma restando l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 5, comma 5. Decorsi inutilmente i termini di cui al periodo precedente, il comune può disporre la chiusura della struttura o di parte di essa e, se necessario, provvede alla sistemazione de-

gli animali presso le strutture più vicine, previa verifica dell'idoneità delle stesse ad assicurare un'adeguata sistemazione.

4. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane favoriscono la ristrutturazione dei canili e dei gattili esistenti e la realizzazione di oasi rifugio per cani e per gatti attraverso l'individuazione di terreni e di aree da destinare alla loro realizzazione, in particolare nelle zone dove tali strutture risultano più necessarie in base al numero degli animali presenti nel territorio comunale.

5. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane assicurano l'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla tutela e al benessere degli animali presenti nel rispettivo territorio, compresi quelli accuditi da privati, anche attraverso l'adozione di specifici regolamenti comunali, e predispongono le necessarie azioni amministrative volte alla tutela, al ricovero, alla custodia, al mantenimento e all'erogazione delle cure necessarie.

Art. 4-bis. – (Caratteristiche dei canili) –

1. Gli animali ospitati nei canili, nei rifugi o nelle strutture sanitarie devono essere identificati, iscritti all'anagrafe canina e felina nazionale di cui all'articolo 2-ter e sottoposti a visita clinica, a trattamenti profilattici e alla sterilizzazione, salvo che per tale ultimo intervento vi siano controindicazioni di natura sanitaria certificate dal medico veterinario.

2. I canili pubblici e privati devono garantire adeguati livelli di tutela e di benessere agli animali ospitati assicurando la presenza di:

a) almeno un addetto all'accudimento degli animali e alla pulizia delle gabbie, nonché di un educatore cinofilo ogni cinquanta animali, ogni giorno;

b) un medico veterinario negli orari di visita e di controllo e, a turnazione, un medico veterinario di pronta reperibilità 24 ore su 24 per tutta la settimana, ai quali, durante l'orario di servizio e di reperibilità, è vietato esercitare attività di consulenza privata;

c) un custode in servizio anche di notte e nei giorni festivi.

3. I canili pubblici e privati devono avere requisiti minimi tecnico-strutturali e gestionali adeguati alle esigenze etologiche e fisiologiche degli animali ospitati. In particolare:

a) sia per le aree dotate di *box* sia per le aree libere recintate i cani devono essere suddivisi in gruppi compatibili per caratteristiche, indole e abitudini, al fine di favorire la socializzazione e prevenire il rischio di aggressioni tra i cani stessi;

b) ogni area *box* deve essere dotata di un *box* singolo per ogni tre *box* collettivi, destinato ai cani mordaci o aggressivi. Tutti i *box* devono essere numerati, avere dimensioni minime di 7 metri quadrati per cane, con un'altezza da 1,90 metri a 2,60 metri, ed essere provvisti di pedana e di cuccia impermeabili, lavabili, disinfettabili e disinfestabili;

c) ogni struttura deve garantire adeguato ricovero al fine di proteggere i cani dalle intemperie, dal freddo e dal vento;

d) ogni struttura deve prevedere apposite aree, sia al chiuso che all'aperto, da destinare ai cani non affetti da malattie trasmissibili e apposite e distinte aree, sia al chiuso che all'aperto, da destinare ai cani affetti dalla medesima malattia cronica trasmissibile.

4. Fermi restando i requisiti minimi stabiliti dalla presente legge, con decreto del Ministro della salute o con legge regionale possono essere previsti ulteriori requisiti tecnico-strutturali e gestionali delle strutture di cui al presente articolo e all'articolo 4-ter. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, del decreto o delle leggi regionali di cui al periodo precedente, si riscontri la mancata conformità ai requisiti ivi stabiliti, le strutture interessate sono tenute ad adeguarsi, in caso di requisiti tecnico strutturali, entro un anno e, in caso di requisiti gestionali entro novanta giorni. Trascorsi inutilmente tali termini, si applica la sanzione di cui all'articolo 5, comma 6, e il comune può revocare l'affidamento della gestione.

5. Gli animali ospitati nei canili pubblici e privati devono essere accuditi quotidiana-

namente, assicurando loro le necessarie cure sanitarie e un adeguato livello di benessere fisico ed etologico, consentendo un'adeguata possibilità di esercizio fisico. Deve essere, inoltre, garantita loro la possibilità di sgambamento nelle aree comuni e, con il contributo dei volontari appartenenti alle associazioni animaliste e zoofile riconosciute, anche al di fuori della struttura per periodi di tempo limitati. I mangimi bilanciati, differenziati per età, per stato fisico o per eventuali patologie, devono essere somministrati singolarmente e giornalmente in quantità tale da assicurare il mantenimento degli animali in buona salute.

6. Oltre al personale addetto ai controlli previsti dalla legge, il libero accesso alle strutture di cui al presente articolo è sempre consentito, anche al di fuori degli orari di apertura al pubblico, ai volontari delle associazioni animaliste e zoofile riconosciute, per le attività di promozione delle adozioni, di vigilanza e controllo, nonché di cura del benessere degli animali.

7. I comuni possono affidare la gestione dei canili pubblici, mediante procedure ad evidenza pubblica, ad associazioni o a soggetti privati che abbiano manifestato interesse in merito alla relativa gestione, purché dimostrino una comprovata capacità di gestire tali strutture e non siano inseriti nell'elenco di cui all'articolo 2-*quater*, comma 1; in caso di associazioni o di persone giuridiche quest'ultimo requisito deve essere soddisfatto sia dai titolari delle cariche sociali sia da tutti i membri o soci. Coloro che sono iscritti solo nella sezione di cui all'articolo 2-*quater*, comma 3, secondo periodo, possono partecipare alle suddette procedure, ferma restando la penalizzazione del punteggio prevista dal comma 4 dell'articolo 4-*quater*.

8. I canili privati possono essere gestiti da soggetti privati o da persone giuridiche, in possesso delle necessarie autorizzazioni, purché il nominativo dei soggetti privati o, nel caso di persone giuridiche, dei titolari delle cariche sociali, dei membri e dei soci non sia inserito nell'elenco di cui all'articolo 2-*quater*, comma 1.

9. La gestione dei canili pubblici e privati deve essere improntata a criteri di

trasparenza relativamente al numero di animali presenti nelle strutture, al numero dei decessi avvenuti, al numero delle nuove entrate, alla scheda sanitaria di ogni animale, al numero delle adozioni effettuate, agli esiti dei controlli periodici svolti in ordine all'andamento di tali adozioni nonché alla tariffa media giornaliera per il mantenimento di un cane. Il gestore del canile è tenuto a inviare al comune competente per territorio una relazione annuale sull'applicazione di tali criteri presso la propria struttura.

10. È fatto obbligo a ogni gestore di canile, pubblico o privato, di pubblicizzare le adozioni degli animali ospitati anche mediante il costante aggiornamento del sito *internet* della struttura e ogni altra forma di pubblicità.

11. All'interno di ogni canile, pubblico o privato, sono severamente vietate pratiche di qualsiasi genere che provochino pregiudizio agli animali.

12. Chiunque ha facoltà di effettuare donazioni di qualsiasi genere in favore delle strutture di cui al presente articolo. Le donazioni in denaro effettuate nei confronti di strutture pubbliche devono essere indirizzate all'ente di appartenenza, che non può utilizzarle per altre finalità.

Art. 4-ter. – (*Caratteristiche dei gattili*) –

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 11 dell'articolo 2, i gattili sono realizzati allo scopo di assicurare la salute e il benessere dei gatti ospitati e il ricovero dei gatti liberi in stato di bisogno, l'erogazione delle cure loro necessarie nonché la loro custodia e adozione.

2. I gattili, pubblici o privati, devono prevedere apposite aree, sia al chiuso che all'aperto, da destinare ai gatti non affetti da malattie trasmissibili e apposite e distinte aree, sia al chiuso che all'aperto, da destinare ciascuna a gatti affetti dalla medesima malattia cronica trasmissibile. Ogni area deve essere provvista di adeguate strutture di ricovero al fine di proteggere i gatti dalle intemperie, dal freddo e dal vento.

3. Le aree di cui al comma 2 devono essere:

a) proporzionate al numero dei gatti ospitati prevedendo uno spazio minimo di 6 metri quadrati per gatto;

b) idonee a garantire la socializzazione e le esigenze motorie;

c) dotate di spazi o contenitori adeguati destinati alle deiezioni;

d) idonee a evitare la dispersione degli animali ospitati.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano, ove compatibili, le disposizioni dei commi da 4 a 12 dell'articolo 4-*bis*.

Art. 4-*quater*. — (Vigilanza) — 1. Il Comando carabinieri per la tutela della salute, le autorità competenti e i servizi sanitari veterinari delle aziende sanitarie locali, di propria iniziativa o su richiesta di chiunque vi abbia interesse, nonché su segnalazione di soggetti privati e di associazioni animaliste e ambientaliste, dispongono ispezioni sulle strutture di cui agli articoli 4-*bis* e 4-*ter*, i cui risultati sono inseriti in un apposito registro informatico istituito e tenuto dal Ministero della salute.

2. Il 10 per cento dei proventi derivanti dalle sanzioni irrogate a seguito delle ispezioni sulle strutture di cui agli articoli 4-*bis* e 4-*ter* è ripartito tra i soggetti che hanno effettivamente svolto i controlli e rilevato le irregolarità e i loro corpi di appartenenza; il restante 90 per cento è ripartito ai sensi di quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 5.

3. In caso di violazione delle disposizioni degli articoli 4-*bis* e 4-*ter* accertata a seguito delle ispezioni di cui al comma 1 del presente articolo, i gestori, i titolari e i responsabili dei canili e dei gattili e, comunque, di ogni altra forma di ricovero, sono soggetti alla disciplina di cui agli articoli 2-*quater* e 5, comma 6, e alla segnalazione presso la procura della Repubblica nei casi penalmente rilevanti.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2-*quater*, comma 1, la violazione accertata e l'iscrizione nella sezione di cui al

medesimo articolo 2-*quater*, comma 3, secondo periodo, comportano, in caso di partecipazione del soggetto interessato a procedure pubbliche per la gestione delle strutture di cui agli articoli 4-*bis* e 4-*ter*, una penalizzazione pari ad almeno il 20 per cento del punteggio conseguito »;

e) l'articolo 5 è sostituito dai seguenti:

« Art. 5. — (Sanzioni) — 1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito è soggetto all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 727 del codice penale, oltre che alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 12.000.

2. Chiunque omette di sottoporre il proprio cane o gatto all'intervento di applicazione del *microchip*, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 2-*bis*, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a euro 500.

3. Chiunque omette di denunciare la cucciolata, ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 2-*bis*, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000; chiunque omette di provvedere al collocamento dei cuccioli e al loro mantenimento fino all'eventuale affidamento, ai sensi di quanto disposto dal medesimo comma 5 dell'articolo 2-*bis*, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 6.000.

4. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane o gatto all'anagrafe canina e felina nazionale di cui all'articolo 2-*ter*, entro il termine stabilito dal comma 2 del medesimo articolo 2-*ter*, ovvero di comunicare la vendita o di denunciare il decesso o lo smarrimento dell'animale, ai sensi rispettivamente dei commi 5 e 7 dello stesso articolo 2-*ter*, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a euro 500. Chiunque viola le disposizioni del comma 6 del citato articolo 2-*ter* è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000.

5. Le strutture di ricovero che presentano irregolarità ovvero che omettono di promuovere l'adozione o l'affidamento de-

gli animali, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 4 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000.

6. Chiunque viola le disposizioni degli articoli 4-*bis* e 4-*ter* è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000.

7. Chiunque fa commercio di cani o di gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 20.000.

8. Le entrate derivanti dalle sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, limitatamente alle violazioni delle disposizioni dei commi 2, 5 e 7 dell'articolo 2-*ter*, 5 e 6 del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4-*quater*, confluiscono nei bilanci delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e sono destinate esclusivamente al finanziamento delle attività connesse:

a) al risanamento dei canili e dei gattili pubblici e alla realizzazione di oasi rifugio pubbliche per cani e per gatti;

b) alla copertura delle spese per le sterilizzazioni di cui al comma 2 dell'articolo 2-*bis*;

c) all'attuazione di campagne di sensibilizzazione e di promozione della tutela e del benessere degli animali nonché di sollecitazione a prestare soccorso agli animali feriti.

9. Le entrate derivanti dalle sanzioni di cui ai commi 4, limitatamente alle violazioni delle disposizioni del comma 6 dell'articolo 2-*ter*, e 7 del presente articolo confluiscono nel fondo per l'attuazione della presente legge previsto dall'articolo 8.

Art. 5-*bis*. – (*Ambito di applicazione*) –

1. Le disposizioni della presente legge si applicano, ove compatibili, anche agli animali di affezione non espressamente menzionati dalla medesima legge »;

f) all'articolo 8:

1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« *1-bis.* A partire dall'esercizio finanziario 2021, la dotazione del fondo di cui al comma 1 è rideterminata in euro 3 milioni annui a decorrere dall'anno 2021.

1-ter. Nel fondo di cui al comma 1 confluiscono anche i proventi derivanti dalle ammende per i reati previsti dal titolo IX-*bis* del libro secondo del codice penale »;

2) al comma 2:

2.1) al primo periodo, le parole: « Ministro della sanità » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro della salute »;

2.2) al secondo periodo, le parole: « Ministro della sanità adottato di concerto con il Ministro del tesoro » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze »;

2.3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per la ripartizione delle disponibilità del fondo si tiene conto dei risultati derivanti dall'attuazione della presente legge, favorendo le regioni e le province autonome che abbiano raggiunto, in particolare, risultati soddisfacenti in termini di adozioni effettuate e di cura e di assistenza degli animali e che abbiano ricevuto valutazioni positive a seguito dei controlli e delle ispezioni effettuati ai sensi della medesima legge e delle altre disposizioni vigenti in materia »;

g) all'articolo 9:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1.* All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a euro 3 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2021 e 2022 del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripar-

tire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute »;

2) al comma 2, le parole: « Il Ministro del tesoro » sono sostituite dalle seguenti: « Il Ministro dell’economia e delle finanze ».



18PDL0127820